

Studio
E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI
dottori commercialisti

Dott. Enrico Guarducci
Dott. Domenico Ciafardoni
Dott. Salvatore Marchese

Ai Preg.mi
Signori Clienti
Loro Sedi

Perugia, 23.03.2010

Approfondimento n. 1/2010
RISERVATO ALLE SOCIETA' DI CAPITALI E DI PERSONE

LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI

Ai fini della determinazione del reddito sono deducibili i costi e gli altri oneri sostenuti per l'acquisizione dei fattori produttivi, se rispettano il principio di competenza, certezza, determinabilità e continuità, ma anche di inerenza e, salvo deroghe, di contabilizzazione a conto economico.

In tale sede si intende trattare in particolare degli interessi passivi, ovvero degli *oneri di natura finanziaria*.

Ai fini dell'applicazione della disciplina, distinguiamo tra interessi *capitalizzabili* e di *funzionamento*.

I primi sono quelli che maturano sui prestiti contratti dall'impresa per l'acquisto di beni strumentali, ma anche su finanziamenti generici, e vengono imputati ad incremento del valore del bene, purché non si tratti di beni già pronti all'uso, ma richiedano almeno una fase di ultimazione prima del loro utilizzo. Si tratta di una capitalizzazione riconosciuta anche ai fini del trattamento fiscale, ma gli interessi capitalizzabili sfuggono alle ordinarie regole di deducibilità degli interessi passivi, poiché seguono infatti quelle del costo del bene cui sono imputati.

Sono detti invece *interessi di funzionamento*, di cui all'art. 96 DPR 917/86, quelli maturati nell'ambito del finanziamento dell'attività tipica di impresa e sono in genere deducibili nel loro periodo di maturazione.

Essi formeranno oggetto della seguente trattazione, insieme ai così detti *assimilati*:

- le commissioni passive su finanziamenti e fideiussioni o altre garanzie rilasciate da terzi;
- le spese e le commissioni di factoring finanziario (anticipazione dei crediti smobilizzati);

Studio
E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI
dottori commercialisti

- gli interessi passivi su dilazioni di pagamento dei fornitori;
- gli interessi passivi, disaggi e altri oneri su titoli di debito emessi;
- gli interessi passivi su canoni di leasing;
- gli utili spettanti all'associato in partecipazione con apporto di solo capitale;
- il costo delle coperture in cambi;
- gli interessi passivi su finanziamenti dei soci.

Ai fini della deducibilità non si considerano invece gli interessi impliciti dei debiti commerciali.

Di seguito si andranno ad illustrare le recenti modifiche apportate alla disciplina ordinaria che hanno condotto all'abrogazione delle disposizioni relative al pro-rata generale, pro-rata patrimoniale e thin-capitalization, distinguendo tra società di capitali e società di persone.

Deducibilità nelle società di capitali - IRES

La Finanziaria 2008 ha apportato sostanziali modifiche al regime di deducibilità di tali oneri, ispirate alla *ratio* di favorire le operazioni di capitalizzazione anziché quelle di finanziamento.

La norma ad oggi detta che **gli interessi passivi, diversi da quelli compresi nel costo dei beni, sono deducibili in ciascun anno d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.**

Ai fini della corretta applicazione della norma viene chiarita anche la definizione di *interessi attivi*, in cui si ricomprendono gli interessi attivi impliciti relativi a crediti di natura commerciale, nonché gli interessi "virtuali" per il ritardo dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto).

La parte che eccede il valore così definito può essere dedotta nel limite del 30% del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica dell'impresa.

Definiamo ROL la differenza fra Valore e Costi delle produzioni da bilancio (voci A-B, di cui al primo comma dell'art. 2425 del c.c.), aumentata delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing dei beni strumentali, così come risultanti dal Conto Economico. La nuova configurazione del ROL, in particolare l'esclusione dei canoni leasing, consente di rendere irrilevante ai fini della deducibilità la modalità di acquisto dell'immobilizzazione, in proprietà o tramite locazione finanziaria. Il limite ottenuto come illustrato è aumentato di 10.000 Euro per il 2008 e di 5.000 Euro per il 2009, così che anche in caso di ROL pari a zero gli interessi sono comunque deducibili per un valore minimo.

Studio
E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI
dottori commercialisti

Per quanto riguarda gli interessi di finanziamento, come già menzionato nel paragrafo introduttivo, sono interessati dalla nuova disposizione gli interessi passivi ed attivi, nonché gli oneri e proventi assimilati, derivanti da:

- contratti di mutuo;
- contratti di locazione finanziaria;
- emissione di obbligazioni e titoli similari;
- ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale.

Sono invece in ogni caso indeducibili:

- gli interessi relativi agli immobili – patrimonio diversi da quelli di finanziamento (art. 90, comma 2 del TUIR);
- gli interessi derivati da transfer pricing e da operazioni con imprese domiciliate in paradisi fiscali (art. 110, commi 7 e 10 del TUIR);
- gli interessi eccedenti sui prestiti obbligazionari (art. 3, comma 115 della Legge 549/95).

Per i soggetti esclusi dalla meccanica di esclusione di detti interessi si veda il paragrafo in fondo.

Nell'ipotesi di consolidato fiscale se si genera un'eccedenza rispetto al 30% del ROL in capo ad un soggetto partecipante, questa può essere utilizzata per ridurre il reddito del consolidato se, e nei limiti in cui, altri soggetti partecipanti presentino, per lo stesso periodo, un ROL capiente, non integralmente sfruttato autonomamente per la deduzione.

Dal 2010 la quota di interessi e oneri finanziari assimilati che non abbiamo potuto detrarre nel periodo d'imposta poiché eccedente, può essere rinviata al periodo successivo se e nei limiti in cui in tali periodi successivi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30% del ROL di competenza.

La legge Finanziaria 2008, art 1, comma 35 ha inoltre modificato la norma che riguarda l'acquisto di immobili – patrimonio. Infatti ad oggi gli interessi passivi maturati nell'ambito del finanziamento dell'acquisto di beni immobili non strumentali e beni-merce concorrono a formare il reddito d'impresa e sono dunque assoggettati all'art. 96 TUIR, come ripreso anche dalla circolare 37/E del 22 luglio 2009 dell'Agenzia delle Entrate. Rimangono esclusi invece gli interessi passivi relativi alle spese di gestione dei suddetti immobili, come d'art. 90, comma 2 del TUIR.

Focus - deducibilità degli interessi passivi maturati su mutuo per l'acquisizione di immobili da destinare a locazione:

L'Agenzia delle Entrate era intervenuta nel merito della questione già con C.M. 19/E/2009, in cui si asseriva che gli interessi passivi maturati su mutui ipotecari contratti per l'acquisto di un immobile – patrimonio da destinare a locazione sono integralmente deducibili ai sensi dell'art. 1 comma 36 della legge 244/2007, a condizione che il mutuo abbia ad oggetto l'immobile stesso. Un successivo intervento da parte dell'Agenzia delle Entrate con la C.M. 37/E/2009, ha ulteriormente specificato che, sotto il profilo soggettivo, la norma è applicabile esclusivamente alle immobiliari di gestione, cioè quelle società, il valore del cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività, e dagli immobili direttamente utilizzati nell'esercizio dell'impresa. Si tratta in sostanza di società la cui attività consiste principalmente nella mera utilizzazione passiva degli immobili. Trattasi di una definizione data dall'A.E. che crea non poche difficoltà operative poiché l'applicazione della norma richiederebbe una perizia di stima del patrimonio della società immobiliare che contrae il mutuo.

L'ambito applicativo del comma 36 si estende anche all'ipotesi in cui gli immobili siano detenuti ai fini della locazione in virtù di un contratto di leasing.

In sintesi, le imprese immobiliari possono beneficiare della detrazione integrale dei seguenti interessi passivi:

- su immobili patrimonio destinati alla locazione, purché il finanziamento sia garantito da ipoteca sullo stesso immobile concesso in locazione;
- su immobili strumentali per natura destinati alla locazione, a condizione che il finanziamento sia garantito da ipoteca sullo stesso immobile concesso in locazione;
- immobili acquisiti in leasing e destinati alla locazione.

Società di persone e soggetti IRPEF:

L'articolo 61 del TUIR recita che “gli interessi passivi inerenti l'esercizio di impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto fra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa o che non vi concorrano in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.” Per le società di persone, così come per gli imprenditori individuali, allora, l'unica limitazione alla deducibilità di detti interessi è collegata alla sola

Studio
E. GUARDUCCI - C. LORENZINI & ASSOCIATI
dottori commercialisti

presenza o meno di proventi che non concorrono alla formazione di reddito d'impresa. In assenza di questi, la deducibilità è totale. Il che aumenta decisamente l'appeal delle società di persone in materia di trattamento fiscale, riducendo la convenienza alla trasformazione delle medesime in società di capitali. La norma non si applica invece al reddito da lavoro autonomo, assoggettato invece agli articoli 53 e 54 del Tuir.

Soggetti esclusi dalla disciplina:

La disciplina ordinaria in materia di deducibilità degli interessi passivi non si applica a :

- le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'art. 1, D.Lgs. 87/92;
- le imprese di assicurazione;
- le holding di gruppi bancari ed assicurativi;
- alcune società costituite in base alla normativa vigente in materia di lavori pubblici, società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti, società operanti nel settore dei servizi di pubblica utilità e società a prevalente partecipazione pubblica (art. 96, comma 5, TUIR).

Sono invece soggette alla nuova disciplina le holding industriali.

Distinti saluti